

PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA

Dal 5 2004 novembre sono entrate in vigore le nuove procedure per l'identificazione elettronica dei cani (microchip), riteniamo opportuno divulgarne le linee guida per una corretta applicazione. In buona sostanza la domanda che dobbiamo porci è: cosa devo fare per essere in regola? Procediamo con ordine e cerchiamo di valutare tutte le varianti possibili.

Dal 5 2004 novembre tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane devono verificare che sia correttamente identificato. Per i cani già tatuati ed il cui tatuaggio è ben leggibile non è necessario applicare il microchip, nel caso in cui il tatuaggio è di difficile lettura il Servizio Veterinario provvederà alla nuova identificazione senza alcun onere (microchip gratis).

- Chi possiede un cane non ancora identificato deve recarsi presso gli uffici comunali per informarsi sul luogo e la data della seduta di identificazione. In comune troverà i bollettini di c.c.p. per il versamento di € 3.50 a favore dell'ASL (€ 3.00 per ogni cane in caso di cucciolate). Il giorno prefissato dovrà recarsi nei locali indicati munito di documento di identità in corso di validità, bollettini pagati e tesserino del codice fiscale. In alternativa può recarsi presso un Veterinario autorizzato (munito di documento di identità e del codice fiscale), in questo caso dovrà sostenere le spese di applicazione e registrazione.
 - Tutti i cani devono essere identificati entro i sessanta giorni dalla nascita e comunque prima di essere ceduti. È vietato cedere, a qualunque titolo, cani non identificati (il pedigree non sostituisce la registrazione presso l'anagrafe regionale).
 - Chi introduce in Piemonte un cane già iscritto presso l'anagrafe canina di un'altra regione deve darne comunicazione all'ASL di competenza entro quindici giorni allegando alla comunicazione copia del certificato di identificazione originale. Nel caso il cane provenga da nazioni dove non vige l'obbligo di identificazione deve provvedere a identificarlo e registrarlo presso l'ASL o un Veterinario autorizzato non oltre quindici giorni dall'importazione. In ogni caso è vietato cederlo ad altri prima dell'identificazione.
 - Le variazioni di proprietà o di luogo di detenzione devono essere comunicate all'ASL entro quindici giorni. Stesso termine in caso di decesso del cane.
- Attenzione: l'obbligo di denuncia in caso di cessione di un cane è a carico di chi lo cede, che dovrà far controfirmare il modulo per conferma dal nuovo proprietario. In caso di inadempienza la sanzione sarà comminata a tutte e due le parti.
- Lo smarrimento deve essere denunciato presso la Polizia Municipale entro tre giorni.
 - Il ritrovamento di un randagio deve essere comunicato alla Polizia Municipale che si incaricherà di farlo ricoverare presso una struttura idonea. In caso di urgenza è possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia stradale, Vigili del fuoco o al Veterinario dell'ASL.

Attenzione: questa norma è valida unicamente per la Regione Piemonte. Ogni regione ha promulgato una propria normativa fermo restando l'obbligo di identificazione del cane.